



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1145**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - articolo 59, comma 2. Modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 564 di data 25 marzo 2011 e successive mod. ed integr. Definizione dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A).

Il giorno **27 Maggio 2011** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti:

FRANCO PANIZZA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 564 di data 25 marzo 2011 pubblicata sul BUR n. 15 del 12 aprile 2011 la Giunta provinciale ha deliberato di conformarsi al DM 27 marzo 2008, facendo propri i requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.), stabilendo nel contempo ulteriori requisiti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 59 della L.P. 28.03.2008, n. 4;

Vista la deliberazione n. 918 di data 6 maggio 2011 pubblicata sul BUR n. 20 del 17 maggio 2011 con cui la Giunta provinciale ha apportato modifiche alla propria deliberazione n. 564 del 25 marzo 2011;

Tenuto conto che l'articolo 2, comma 5 septies del D.L. 225/2010 (c.d. Decreto "Milleproroghe") dispone che le società di capitali di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal DM 27 marzo 2008 entro il 31 marzo 2011, ma nulla modifica di quanto disposto all'articolo 15 del DM stesso che stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano i controlli sui CAA, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal Decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del medesimo fissata, tenendo conto delle proroghe intervenute, al 7 maggio 2011;

Preso atto che con la deliberazione n. 564 di data 25 marzo 2011 la Giunta provinciale ha invece fissato il termine di scadenza per l'istruttoria in 60 giorni a partire dal 31 marzo 2011;

Tenuto conto pertanto della opportunità di spostare la scadenza per l'istruttoria al 7 luglio 2011, in considerazione di quanto sopra detto e della necessità di valutare in modo congiunto con le altre Regioni gli adempimenti necessari al fine di evitare, per quanto possibile, difformità nell'applicazione del Decreto;

Preso atto inoltre che con i provvedimenti sopra citati la Giunta provinciale ha disposto, fra gli altri, il requisito di essere in possesso di uffici opportunamente attrezzati ed accessibili al pubblico in almeno quattro ambiti territoriali con sedi rispettivamente a:

Cles, Rovereto, Trento, Pergine Valsugana o, in alternativa, Borgo Valsugana, anche se non tutti necessariamente abilitati come sedi operative dalla Regione o Provincia Autonoma competente;

Valutata la necessità di specificare ulteriormente tale requisito per evitare errate interpretazioni, confermando:

- l'obbligo della presenza sul territorio provinciale di quattro uffici aperti al pubblico;
- che gli uffici non abilitati ai sensi del DM 27.03.2008 opereranno esclusivamente come sportelli sul territorio e non come sedi operative del CAA;

Tutto ciò premesso,

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di modificare, per le motivazioni in premessa specificate, la propria deliberazione n. 564 di data 25 marzo 2011 successivamente modificata con deliberazione n. 918 del 6 maggio 2011 nel seguente modo:

- di sostituire integralmente il punto 6) del dispositivo con il seguente:
 - 6) di fissare in 60 giorni, a partire dalla data di entrata in vigore del DM 27 marzo 2008 fissata al 7 maggio 2011, il termine per l'istruttoria entro cui la Provincia Autonoma di Trento nell'ambito territoriale di propria competenza dovrà acquisire la documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso da parte dei C.A.A. dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento definiti dal Decreto medesimo e dal presente provvedimento, facendo salva la possibilità, qualora ritenuto opportuno, di effettuare controlli in loco.
L'istruttoria si concluderà con una determinazione del Dirigente dove sarà confermato o meno il riconoscimento a suo tempo concesso;
- di sostituire integralmente quanto previsto al secondo capoverso, primo alinea del punto 1) del dispositivo con il seguente:

Sedi operative, attrezzature d'ufficio e giorni di apertura

- essere in possesso di uffici aperti al pubblico in almeno quattro ambiti territoriali con sedi rispettivamente a:
 - Cles
 - Rovereto
 - Trento
 - Pergine Valsugana o, in alternativa, Borgo Valsugana.

anche se non tutti necessariamente abilitati come sedi operative dalla Regione o Provincia Autonoma competente.

Gli uffici non abilitati ai sensi del DM 27 marzo 2008 opereranno esclusivamente come sportelli sul territorio e non come sedi operative del CAA.

L'apertura degli uffici dovrà essere garantita per almeno 5 ore al giorno per 2 giorni settimanali.

L'obbligo dei quattro uffici non opera nel caso in cui la società di capitali richiedente garantisca assistenza alle cooperative agricole e alle imprese dalle stesse controllate, ai Consorzi di Miglioramento Fondiario, ai Consorzi di Bonifica, ai Comuni, alle ASUC ed Organismi assimilabili;

- di dare atto che i requisiti previsti ai tre alinea successivi del presente paragrafo valgono per gli uffici intesi come sedi operative abilitate ai sensi del DM 27 marzo 2008;

- 2) di dare atto che la scadenza per l'istruttoria viene spostata, per le motivazioni esposte in premessa, al 7 luglio 2011;
- 3) di dare atto che ogni altra disposizione prevista dalla deliberazione n. 564 del 25 marzo 2011 successivamente modificata con deliberazione n. 918 di data 6 maggio 2011 rimane invariata;
- 4) di dare atto che le modifiche di cui al presente provvedimento decorrono retroattivamente dal 25 marzo 2011, data di adozione della deliberazione n. 564/2011;
- 5) di dare atto che i requisiti approvati con la deliberazione n. 564 del 25 marzo 2011 e successivamente modificati con deliberazione n. 918 del 6 maggio 2011 e con il presente provvedimento sono in forma coordinata riportati sull'allegato che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

MDV - AMC

Allegato parte integrante

TESTO COORDINATO REQUISITI MINIMI

TESTO COORDINATO DEL DISPOSITIVO

della deliberazione della Giunta provinciale n. 564 di data 25 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

L.P. 28.03.2003, n. 4 – articolo 59, comma 2. Definizione dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

LA GIUNTA PROVINCIALE

... omissis

d e l i b e r a

- 1) di conformarsi al DM 27 marzo 2008, facendo propri i requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.), stabilendo peraltro i seguenti ulteriori requisiti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 59 della L.P. 28.03.2008, n. 4:

Requisiti generali:

- garantire assistenza ad almeno 200 imprese agricole o ad almeno 20 cooperative agricole.

Locali e Mezzi materiali:

- individuazione di un Responsabile della Sicurezza al fine di garantire che tutti i locali ed i mezzi materiali rispondano alle disposizioni vigenti in materia di agibilità dei fabbricati e di sicurezza degli ambienti di lavoro. Questo requisito non viene richiesto ai CAA con sede legale in altra Regione o Provincia Autonoma di Trento, ma verificato con le rispettive Regioni competenti per sede legale;

Sedi operative, attrezzature d'ufficio e giorni di apertura:

- essere in possesso di uffici opportunamente attrezzati ed accessibili al pubblico in almeno quattro ambiti territoriali con sedi rispettivamente a:
 - Cles
 - Rovereto
 - Trento
 - Pergine Valsugana o, in alternativa, Borgo Valsugana anche se non tutti necessariamente abilitati come sedi operative dalla Regione o Provincia Autonoma competente.

Gli uffici non abilitati ai sensi del DM 27 marzo 2008 opereranno esclusivamente come sportelli sul territorio e non come sedi operative del CAA.

L'apertura degli uffici dovrà essere garantita per almeno 5 ore al giorno per 2 giorni settimanali.

L'obbligo dei quattro uffici non opera nel caso in cui la società di capitali richiedente garantisca assistenza alle cooperative agricole e alle imprese dalle stesse controllate, ai Consorzi di Miglioramento Fondiario, ai Consorzi di Bonifica, ai Comuni, alle ASUC ed Organismi assimilabili;

relativamente alle sedi operative del CAA:

- i locali devono essere adibiti esclusivamente all'esercizio delle attività del CAA ovvero anche al contestuale esercizio, in orari e giorni diversi, dell'attività di CAF, previa esposizione di tabella informativa ben visibile ai terzi, in cui siano riportati i giorni e le ore di apertura al pubblico per entrambi i servizi;
- le dotazioni informatiche e telematiche devono garantire adeguata connessione al Sistema Informativo del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, al Sistema di APPAG e al SIAN anche ai fini della tracciabilità dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori;
- nei locali deve essere presente un archivio (es. stanza o armadio) non accessibile al pubblico che sia in grado di consentire un'agevole consultazione delle pratiche. Gli spazi devono poter essere chiusi e, in ogni caso, garantire una adeguata sicurezza e riservatezza della documentazione conservata;

Organizzazione – capacità professionale e conflitto di interessi:

- gli amministratori, i sindaci, i dipendenti e i collaboratori del CAA o delle società di servizi di cui esso si avvale non devono intrattenere rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, di consulenza e di collaborazione con la Provincia e le Agenzie pubbliche, nonché con altri Enti Pubblici se tale attività rientra tra “le attività del CAA” di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a), b) e c) del DM 27 marzo 2008;
 - obbligo di comunicazione alla Struttura competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole di eventuali modifiche intervenute nei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda.
Tale comunicazione non vale per i CAA con sede legale in altra Regione o Provincia Autonoma;
 - predisporre, per ogni sede operativa, un mansionario nel quale siano individuati i compiti attribuiti a ciascun soggetto operante nella sede;
- 2) di dare atto che, qualora ai CAA vengano delegati ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 59 della L.P. 28.03.2003, n. 4 da parte della Provincia o dell'Organismo Pagatore, il

CAA è tenuto ad adeguare la polizza di assicurazione esistente o, in alternativa, a stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei danni diretti ed indiretti eventualmente provocati sia all'Amministrazione che agli utenti a seguito dell'erogazione dei servizi medesimi;

- 3) di dare atto che la certificazione di bilancio ovvero una relazione annuale sulla gestione prodotta dall'organo di revisione interna vanno presentate al Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett. d) del DM 27 marzo 2008 entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Tale documentazione non viene richiesta ai CAA con sede legale in altra Regione o Provincia Autonoma di Trento;
- 4) di dare atto che i requisiti minimi di cui al punto 1) del presente provvedimento, individuati ad integrazione e nel rispetto di quelli fissati dal DM 27 marzo 2008, sostituiscono integralmente quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2282 di data 20 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) di disporre, conformemente a quanto stabilito dal DM 27.03.2008, che i CAA già abilitati alla data di pubblicazione del DM stesso devono uniformarsi ai nuovi requisiti entro il 31 marzo 2011;
- 6) di fissare in 60 giorni, a partire dall'entrata in vigore del DM 27 marzo 2008 (7 maggio 2011), il termine per l'istruttoria entro cui la Provincia Autonoma di Trento nell'ambito territoriale di propria competenza dovrà acquisire la documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso da parte dei CAA dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento definiti dal DM 27 marzo 2008 e dal presente provvedimento, facendo salva la possibilità, qualora ritenuto opportuno, di effettuare controlli in loco.
L'istruttoria si concluderà con una determinazione del Dirigente dove sarà confermato o meno il riconoscimento a suo tempo concesso;
- 7) di rinviare a successiva determinazione del Dirigente l'approvazione della modulistica da presentare alla Struttura competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole da parte dei CAA la cui sede legale ricade entro l'ambito territoriale della provincia di Trento, per presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza agricola, nonché la modulistica per l'apertura, il trasferimento e la chiusura di sedi operative;
- 8) di dare atto che le modifiche apportate alla deliberazione della Giunta provinciale n. 564 di data 25 marzo 2011 decorrono retroattivamente dalla data di adozione della stessa.